N. 202 Rgen.

Sent. N. 215

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele III°
per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia
La Commissione permanente d'istruzione dell'
Alta Corte di Giustizia,
Visti gli atti a carico di
1°) Cesare Ferrero di Cambiano fu Luigi, Senatore del Regno.
2°) Martini di Cigala Fanny fu Giuseppe, di anni 55 da Torino
3°) Bardone Annibale fu Luigi, di anni 56, da Pollanzo.
4°) Vittone Giuseppe di Domenico, di anni 31, da Torino.

imputati

del delitto di cui agli artt 63, 64, 79, 280 cod. penale, per avere nel 13 febbraio 1916 in Torino, con atti esecutivi della medesima risoluzione, in concorso fra loro, formato false scritture private apponendo la data falsa del 30 gennaio 1916 di un atto di quietanza e di annotazioni nei libri della Cassa di risparmio di Torino, con alterazione materiale di libri ausiliari, per provare che la signora Cigala nel 30 gennaio 1916, in qualità di mandataria del figlio Carlo Martini, aveva ritirato dalla Cassa un deposito di nominative azioni

delle ferrovie Mediterranee e pagato la somma di L. 15842.10 avuta in anticipazione, mentre le suddette operazioni si eseguirono invece nel 13 febbraio 1916, quando il mandato era estinto per la morte del mandante.

La Commissione ha considerato quanto segue:

Il 12 novembre 1917, dal Vice Presidente e da un componente del Consiglio d'Amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, furono presentati al Procuratore del Re del tribunale civile e penale di detta città i verbali delle sedute 2 e 9 novembre stesso anno tenute dal Consiglio suddetto, ed altri documenti, dai quali si raccoglie che due Consiglieri di Amministrazione della Cassa, sigg. Montù e Sola, avendo ricevute lettere anonime, che denunziavano irregolarità e falsità commesse in proposito di una polizza su pegno, verificarono che il giovane Conte Carlo Martini di Cigala, addì 2 ottobre 1914, prese a mutuo dalla Cassa lire 15552, depositando, a garanzia del debito, trentasei azioni delle ferrovie mediterranee, il cui valore corrente, al dì del mutuo, era di lire 18090. - Che, morto lui gloriosamente sul campo di battaglia, il 12 febbraio 1916, il giorno seguente, con la data falsa del 30 precedente gennaio, si formarono due polizze, l'una con la quale la Contessa Fanny Martini di Cigala, procuratrice generale del defunto figlio estingueva il debito di lui verso la Cassa, e l'altra con la quale la Contessa sostituiva sè al figlio, dando a garanzia le stesse trentasei azioni delle Mediterranee. Tali operazioni, oltre la data falsa, erano state compiute mercè radiazioni sui registri detti ausiliari (brogliacci). Di questo fatto si era non poco occupata la stampa cittadina, e dai signori Montù e Sola ed fu in-

formato il Presidente della Cassa, Marchese Cesare Ferrero di Cambiano, il quale, convocato il Consiglio d'amministrazione, dichiarò che le azioni ferroviarie mediterranee appartenevano non al defunto Conte Carlo, ma alla madre di lui Contessa Fanny, la quale, partito il figlio per la guerra come volontario, manifestò il desiderio che al nome di lei si voltasse la polizza del figlio, assumendone il debito; che di fare una tale operazione ella aveva interessato esso Presidente, cui consegnò anche la polizza; che egli nulla fece, ma all'indomani della morte del Conte Carlo, cioè il 13 febbraio, ne parlò al direttore della Cassa, Cav. Franchi, e poi al ragioniere, Cav. Bardone, manifestando il desiderio che, se la cosa si potesse fare, si facesse, trattandosi di ristabilire la verità delle cose, col restituire alla madre quei titoli che erano veramente di lei, senza recar danno ad alcuno; che egli non seppe né allora, né poi, delle modalità tenute nella creazione delle nuove polizze; ma, essendosi fatto un gran parlare della cosa, per eliminare ogni sospetto, il miglior partito a seguire era denunziare il fatto al magistrato ordinario.

Fra i documenti presentati al Procuratore del Re vi ha il parere di tre eminenti giuristi ed autorevoli personalità, ai quali il Consiglio d'amministrazione della Cassa si era rivolto prima di far denunzia all'autorità giudiziaria. Il parere in sostanza dice « che (i tre giuristi)
» pur convinti che nelle attuali condizioni
» della patria avrebbero dovuto concludere in
» senso opposto, opinano essere opportuno da-
» re notizia del fatto al Procuratore del Re, per
» troncare fin dall'inizio ogni discussione ed
» eventuale polemica sui pubblici fogli »

Data opera dall'autorità giudiziaria alla istruzione, fu eseguita una perizia sui registri della Cassa; furono uditi testimoni, spediti mandati di comparizione e raccolti gl'interrogatori dei ragionieri della Cassa, signori Bardone Annibale e Vittone Giuseppe, e della Contessa Fanny Martini di Cigala. Tutti affermarono avere agito nella più completa buona fede e nella certezza di non aver recato danno ad alcuno. Il ragioniere Bardone dichiarò che il Presidente della Cassa, Senatore Ferrero di Cambiano, lo invitò ad intestare alla Contessa Fanny la polizza del defunto figliuolo di lei Conte Carlo, senza punto indicargli il modo come tale intestazione si dovesse effettuare, che egli non fece veruna obiezione per l'autorità di cui godeva il Ferrero, e perchè non seppe subito rendersi conto della possibilità e regolarità dell'operazione; si consigliò e studiò il da' fare col ragioniere Tagliolini, e poi dispose la creazione delle polizze portanti i numeri 2037 quella intestata al Conte Carlo, e 2801 quella intestata alla Contessa Fanny, che furono materialmente scritte dal ragioniere Giuseppe Vittone, dal ragioniere Giorgio Ferraris sul registro di annotazione, e dal ragioniere Tagliolini sul foglio giornaliero, con sostituzione di un foglio in quest'ultimo registro, e raschiature di linee nel registro giornale per anticipazioni.

Il Procuratore del Re, in base ai suddetti elementi, opinò trattarsi di falso in privata scrittura commesso in unione tra le sopra nominate persone e il Ferrero di Cambiano, e essendo quest'ultimo Senatore del Regno, inviò gli atti al Presidente del Senato con rapporto del 9 aprile corrente anno 1918.

Questa Commissione d'istruzione, compiuti gli

altri atti che erano necessari, considera essere fuori dubbio che il Ferrero espresse al Bardone l'invito o il desiderio che la polizza intestata al defunto Conte Carlo passasse in testa della madre Contessa Fanny; essere facilmente ammissibile che, per gl'impiegati della Cassa, un tal desiderio per l'autorità o riverenza che egli, qual Presidente, esercitava e riscuoteva, avesse quasi la importanza di un ordine, ma è del pari fuori dubbio che sul modo in cui detto desiderio, o vero ordine, avesse a tradursi in atto, nulla il Ferrero disse, anche ammettendo che vi difficoltà, nella esecuzione del desiderio, avessero al Ferrero accennato il direttore e l'avvocato della Cassa, Cav. Franchi e Barberis come costoro deposero, senza per altro precisare in che le difficoltà consistessero. Il modo quindi come si giunse alla formazione delle nuove polizze, di quietanza l'una e di novello deposito l'altra, non fu indicato dal Ferrero, e ciò evidente, perchè, se lo avesse specificato, il Bardone non avrebbe fatto ricorso al consiglio ed aiuto del Cagliolini, col quale studiò l'operazione a fare sui registri (fogli 20 e 49), ma avrebbe senza più eseguito quanto il Ferrero gli avrebbe detto, ovvero rifiutato di secondare il desiderio di lui. Nè del modo tenuto dal Bardone fu il Ferrero informato, e però questo modo, che dovrebbe costituire il reato, che il Ferrero non sep-pe, e quindi non potette volere, non può ai fini penali mettersi a carico di lui, onde va applicato l'articolo 45 del codice penale.

E a conforto di tale concetto sta il considerare che il Ferrero, che per antico e stretto vincolo di amicizia con la famiglia Martini Cigala ben conosceva il fervente amore della Contessa Fanny non soltanto per la persona del figlio Carlo,

ma altresì pel costui buon nome, tanto che poi non volle accettare l'eredità (del resto affatto priva di attivo) col beneficio dell'inventario e ne pagò le non lievi passività; che ben sapeva che il Carlo nulla possedeva e non poteva gravare di nel padre o nella sorella, unici eredi oltre la madre Fanny, destare desiderio di adire la eredità, ed essendo inoltre il Ferrero, avvocato e di svegliato ingegno, colui si argomenta dagli alti uffici che compie, nella ipotesi avesse voluto additare al Bardone il modo come doveva comportarsi, nell'intestare la polizza del defunto Carlo al nome della madre, avrebbe suggerito di farlo, apponendo alla polizza la vera data, e facendo assumere alla Contessa Fanny la qualità di erede del figlio, la quale operazione se poteva costituire una irregolarità rispetto ai regolamenti della Cassa, perchè il ritiro della vecchia polizza avrebbe fatto da una sola degli eredi del defunto Carlo e non da tutti e tre, non avrebbe mai potuto elevarsi alla importanza di un delitto, come era la falsificazione dei registri. Al che volsi aggiungere che il Ferrero avrebbe avuto tutto il tempo per pensare ripetutamente alla cosa. Il stato

Ma ritenuto, come fin qui si è detto, non avere il Ferrero indicato o partecipato al modo a tenere nella formazione delle nuove polizze, ciò non basterebbe a francarlo da qualsiasi responsabilità, se fosse stata a lui consegnata la polizza, recata poi a firmare alla contessa Fanny, ed egli avesse, vedendo e leggendo la polizza, scorta la falsa data apposta alla medesima. Ora su questo punto il solo Bardone avrebbe potuto far luce sicura, dicendo a chi consegnò la nuova polizza, ma non ha potuto farlo, non ricordando la cosa, il che era natu-

sole per lui, in quei momenti, perché non dava importanza al fatto, ed è ciò assai credibile, posto che egli, impiegato fatto da tutti onestissimo, non credette che la creazione delle nuove polizze, fatta palesemente, e senza mistero, costituisse cosa irregolare, e, meno che mai, un delitto, ma soltanto la ricostituzione di un fatto vero. Egli, Bardone, nelle sue varie deposizioni, dichiarò sempre non ricordare a chi precisamente consegnò la polizza. Né si potrebbe dire che, avendo il Bardone soddisfatto un desiderio del Ferrero, era naturale che a lui consegnasse la polizza, come prova dell'appagamento di quel desiderio; imperocché, senza fermarsi alla ricisa negativa del Ferrero, vi hanno elementi processuali che fanno ritenere che a costui non venne consegnata la polizza. Ed in vero la mattina del 13 febbraio 1916 Ferrero esternò al Bardone il desiderio della creazione delle nuove polizze, consegnandogli quella primitiva che già da tempo aveva ricevuto dalla Contessa Franzy. Il Bardone, che, dapprima confuso, non seppe prendere un partito, credette pigliar consiglio dal ragioniere Tagliolini, e dopo aver studiato e stabilito tra loro il da fare, furono create le nuove polizze, radiati taluni righi dei libri ausiliari (brogliazzi) e sostituito un foglio in uno di essi; e far tutto ciò fu certamente necessario parecchio tempo, intanto la polizza fu nello stesso giorno recata a casa della Contessa, che la sottoscrisse, senza che poi seppe indicare chi gliela consegnò, e a chi la restituì, e ciò è spiegabile per la confusione e la piena del dolore che doveano travagliare l'animo di una madre, che da poche ore aveva ricevuta la ferale notizia della morte

del figlio. Ora non potrebbe, senza sforzo, credersi che il Ferrero si fosse intrigato tanto tempo nella sede della Cassa per aspettare la formazione di polizze, che non sapeva neppure se il Bardone volesse fare, e se volendo farle, le avrebbe compilate nello stesso giorno; e ciò quando al Ferrero era noto benissimo che la Contessa era assai conosciuta dal Bardone per essersi sovente recata agli uffici della Cassa, per operazioni che vi faceva, e però nulla di più naturale sarebbe stato pel Ferrero il pensare che se Bardone si fosse determinato a formar le nuove polizze, le avrebbe per un impiegato qualunque mandate a casa della Contessa per la firma, ovvero avrebbe atteso che questa (come ne avvenne per una delle polizze) si fosse recata alla Cassa per sottoscriverle. La testè esposta possibilità di creare le nuove polizze senza apporvi la data non vera è senza alterazione nei registri, mentre fornisce un ulteriore argomento per la irresponsabilità del Ferrero, potrà spiegare lo stato di animo e la confusione in cui si trovò il Bardone nel compiere l'operazione.

Dalle fatte considerazioni deriva doversi concludere non esservi indizi di reità del Senatore Ferrero di Cambiano pel fatto denunziato a suo carico.

Che, in quanto agli altri imputati, la Commissione, ai termini dell'art. 311 del regolamento giud. del Senato, crede opportuno non sottrarli ai loro giudici naturali, che esamineranno se, oltre la materiale alterazione dei registri (brogliacci), concorrano nella specie tutti gli altri elementi obbiettivi e subbiettivi richiesti per ritenere esistente il reato di falso in privata scrittura.

Per tali motivi

Letti gli arti 17 e 34 del reg.to giud. del Senato

Uniformemente al P.° M.°

Dichiara non farsi luogo a procedere contro il Senatore Cesare Ferrero di Cambiano pel reato di falso in scrittura privata per mancanza di qualsiasi indizio di reità.

Rimette gli atti del procedimento nell'interesse degli altri imputati all'autorità giudiziaria ordinaria.

Così deciso in Roma il 9 luglio 1918.

Emanuele Paternò
C. Taglielli
Guglielmo Ugo Petrelli
R. Perla
E. Cremiani Alibrandi
Capoborto
Carlo Guala

Fontanacane